

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE

(Allegato A alla DCU n.3 del 18/02/2020)

INDICE

TITOLO I – NORMATIVA GENERALE

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Autorizzazioni e concessioni di posteggio
- Art. 4 – Norme generali sull'esercizio dell'attività
- Art. 5 – Obbligo di esibizione dei documenti
- Art. 6 - Circolazione nelle aree di mercato
- Art. 7 – Definizione degli orari
- Art. 8 - Disposizioni di carattere igienico sanitario, di sicurezza e per il risparmio energetico
- Art. 9 - Modalità di vendita

TITOLO II – DISCIPLINA DEI MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

- Art. 10 - Assegnazione posteggi liberi nei mercati e in posteggi isolati esistenti
- Art. 11 - Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi e graduatoria degli spuntisti
- Art. 12 – Riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o trasferimento del mercato
- Art. 13 - Spostamento temporaneo di posteggio
- Art. 14 - Spostamenti di posteggi a seguito di miglioria
- Art. 15 - Scambio consensuale di posteggi
- Art. 16 - Ampliamento del posteggio
- Art. 17 - Presenze e assenze dei concessionari di posteggio
- Art. 18 - Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di Autorizzazione
- Art. 19 - Corrispettivo di Autorizzazione/concessione
- Art. 20 - Disposizioni in materia di subingresso ed aggiornamenti del titolo autorizzativo
- Art. 21 - Casi di sospensione del Titolo
- Art. 22 - Casi di revoca del Titolo

TITOLO III - DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

- Art. 23 - Modalità di esercizio del commercio in forma Itinerante
- Art. 24 - Vendite a domicilio

TITOLO IV - DISCIPLINA DELLE FIERE

- Art. 25 - Classificazione delle fiere
- Art. 26 - Assegnazione pluriennale dei posteggi
- Art. 27 - Assegnazione temporanea dei posteggi nell'ambito delle fiere ordinarie
- Art. 28 - Gestione del registro delle presenze maturate
- Art. 29 - Gestione presenze e assenze dei concessionari di posteggio
- Art. 30 - Posteggi temporanei in occasione di fiere/manifestazioni
- Art. 31 - Revoca del Titolo
- Art. 32 - Applicabilità di altre disposizioni
- Art. 33 - Ambito di applicazione

TITOLO V - PRODUTTORI AGRICOLI

- Art. 34 - Riserva di posteggi per i produttori agricoli.
- Art. 35 - Assegnazione in concessione dei posteggi riservati ai produttori agricoli.
- Art. 36 - Occupazione temporanea di suolo pubblico riservata ai produttori agricoli.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 37 - Disposizioni per la sicurezza nelle aree adibite a commercio su aree pubbliche
- Art. 38 – Sanzioni
- Art. 39 - Norme sull'imposta di bollo
- Art. 40 - Disposizioni finali e entrata in vigore

TITOLO I

NORMATIVA GENERALE

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento del commercio su aree pubbliche nel territorio dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (Argenta, Ostellato, Portomaggiore) e abroga tutti i precedenti regolamenti vigenti in materia emanati dai singoli Comuni.
2. Dette disposizioni non si applicano ai chioschi di rivendita quotidiani e periodici, di somministrazioni alimenti e bevande e artigianali.
3. L'esercizio delle attività di cui sopra è disciplinato dal D.Lgs n. 114/98 e s.m.i., dal D.L. n. 59/2010, dalla L.R. n. 12/99 e s.m.i., dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1368/99, s.m.i. dal presente Regolamento e dalle norme statali, regionali e Comunali vigenti in materia.
4. L'esercizio del commercio su area pubblica può effettuarsi:
 - a) nei mercati e nei posteggi isolati concessi per uno o più giorni alla settimana come specificati del successivo TITOLO II;
 - b) in forma itinerante come disciplinato nel successivo TITOLO III;
 - c) nelle fiere come specificate nel successivo TITOLO IV;
 - d) nei posteggi riservati ai produttori agricoli nel successivo titolo V;
5. La funzione inerente la materia disciplinata dal presente regolamento, è conferita dai Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore all'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
6. Gli uffici competenti in merito all'istruttoria ed all'emanazione dei provvedimenti nella materia oggetto del presente regolamento, sono gli uffici istituiti presso l'Unione dei Comuni Valli e Delizie. L'ufficio competente per i procedimenti in questione è il Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
7. I provvedimenti che attengono alla definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche, rimangono di competenza dei Comuni.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si definisce:

- a) commercio su aree pubbliche:** tutta la gamma di attività di vendita di merci alimentari e non, da effettuarsi su qualsiasi area pubblica, ivi comprese quelle aree private delle quali i Comuni dell'Unione detengono a vario titolo la disponibilità, siano esse attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) aree pubbliche:** tutte le strade, le piazze, non escluse quelle gravate da servitù di pubblico passaggio, e tutte le altre aree comunque destinate ad uso pubblico;
- c) mercato:** qualsiasi area pubblica formata da un nucleo più o meno esteso di posteggi, eventualmente attrezzata, atta ad ospitare per uno o più giorni della settimana o del

mese attività che si esplicano in offerta di merceologie e di somministrazione alimenti e bevande, supportata dall' erogazione di pubblici servizi;

- d) mercato ordinario:** mercato non soggetto a limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare il 2% dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
- e) mercato straordinario:** il mercato ordinario che si svolge nelle stesse aree e con gli stessi operatori, ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti;
- f) mercato a merceologia esclusiva:** quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - 1) per settori merceologici
 - 2) per specializzazione merceologica
 - 3) per settori e per specializzazioni merceologiche;
- g) presenza:** numero di occasioni in cui un operatore risulta presente sul mercato;
- h) fiera:** manifestazione che si tiene in giorni prefissati su aree pubbliche o private in disponibilità dei Comuni con la presenza di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su tali aree in occasione di particolari ricorrenze e/o eventi nonché festività;
- i) posteggio:** porzione di area pubblica sulla quale i Comuni esercitano la facoltà di concedere la stessa all'operatore provvisto di autorizzazione/presa atto di commercio su area pubblica;
- j) posteggio isolato:** denominato anche "Piazza morta", un posteggio individuato in un'area non mercatale;
- k) spostamento di posteggio per migliona:** la possibilità data agli operatori relativamente alla scelta di un altro posteggio, purché facente parte dello stesso mercato e libero e disponibile.
- l) scambio:** opportunità riconosciuta a due operatori relativamente al reciproco ed incrociato passaggio delle postazioni;
- m) posteggio riservato:** lo stallo individuato ad hoc per gli operatori che vendono merceologia specifica (es. i produttori agricoli);
- n) spunta:** il meccanismo che si effettua dopo la verifica dell'assenza dell'operatore titolare del posteggio, con il quale vengono assegnati ad operatori richiedenti e inseriti in apposita graduatoria, i posti che in quella giornata risultano non occupati o comunque liberi;
- o) settore merceologico:** settore alimentare e non alimentare;
- p) specializzazione merceologica:** distinzione merceologica interna ai singoli settori.

Art. 3

Autorizzazioni e concessioni di posteggio

1. L'autorizzazione/concessione all'esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati o in posteggi isolati dati in concessione e nelle fiere è rilasciata dallo Sportello Unico Attività Produttive, previo espletamento di procedure di evidenza pubblica come previsto dall'art. 10 del presente Regolamento.
2. La concessione di posteggio ha durata di 12 anni e non è rinnovabile automaticamente.
3. Il rilascio dell'autorizzazione all'attività di commercio su aree pubbliche è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell'impresa; a tal fine nella domanda di autorizzazione deve essere rilasciata apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, ai sensi della legge regionale n.1/2011 e s.m.i. Il SUAP effettua controlli periodici sulla regolarità contributiva. L'impresa deve inoltre essere in regola con il pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico e con ogni

onere e tributo dovuti ai fini dell'occupazione.

4. L'autorizzazione deve riguardare un singolo posteggio, per ogni singolo giorno, ovvero per le fiere riguarda tutti i giorni di durata della manifestazione.

5. Un medesimo soggetto giuridico non può essere detentore, a qualsiasi titolo, di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nei mercati fino a 100 posteggi o tre concessioni nei mercati superiori a 100 posteggi, nella stessa area mercatale o fieristica. Le domande presentate da operatori già titolari del numero massimo di concessioni di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.

6. La domanda di concessione di un posteggio contiguo a quello di cui l'operatore sia già titolare sarà rigettata se non rispondente ai casi previsti dall'art. 16 del presente regolamento.

7. Le presenze maturate alla spunta in un mercato utilizzate per ottenere una autorizzazione/concessione di posteggio della durata di dodici anni sono azzerate all'atto del rilascio della nuova autorizzazione.

8. L'autorizzazione e concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente ed al rispetto dei Regolamenti comunali per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 4

Norme generali sull'esercizio dell'attività

1. I veicoli formanti parte integrante dell'azienda, devono essere assolutamente mantenuti, quanto a posizione, entro il perimetro del posteggio; eventuali posizioni diverse a quelle parallele alla corsia principale di vendita, non dovranno costituire pregiudizio alla libera circolazione di uomini e merci e dovranno comunque essere autorizzate dal responsabile del Servizio competente. Le tende di protezione al banco di vendita e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno o intralcio né agli operatori confinanti, né ai visitatori. Deve essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.

2. Sono vietati comportamenti idonei ad offendere con atti, parole, urla, schiamazzi e gesti comunque inconsulti, i clienti, gli altri operatori o le forze preposte alla sorveglianza sulla regolarità dello svolgimento del mercato.

3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi per l'ascolto di musica e la dimostrazione di giocattoli sonori, sempre che il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non arrecare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.

4. E' vietata ogni forma di illustrazione della merce con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema dell'incanto. E' vietato altresì il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte o con pacchi sorpresa.

5. E' fatto obbligo ai concessionari di mantenere in ordine lo spazio occupato e di contenere eventuali rifiuti in appositi sacchi, differenziandoli per tipologia, ove previsto, per evitarne la dispersione e di provvedere a fine vendita al corretto conferimento.

6. E' vietato l'uso di bombole di gas liquido a qualunque uso destinato, salvo quanto disposto all'art. 37.

7. L'uso di generatori di corrente a norma CE, è consentito esclusivamente qualora il posteggio non sia dotato di fornitura elettrica. Gli impianti elettrici devono essere realizzati e installati in conformità di legge.

8. Nei posteggi a merceologia esclusiva è vietato porre in vendita prodotti diversi dalla merceologia autorizzata.

9. Il posteggio non deve rimanere incustodito se non per periodi limitati dovuti a causa di forza maggiore e deve comunque essere sempre occupato dalle attrezzature e dalle merci.

10. In ordine ai profili afferenti la responsabilità civile del concessionario, durante il tempo di utilizzo del posteggio, lo stesso assume tutti gli oneri inerenti l'esercizio dell'attività, e derivanti da fonti quali legge, regolamenti e doveri genericamente considerati.

11. L'esercente, in quanto tale è tenuto alla scrupolosa osservanza delle disposizioni dettate in tema di pubblicità dei prezzi, informativa merci usate, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci e quant'altro disposto da strumenti normativi di vario genere.

Art. 5

Obbligo di esibizione dei documenti

1. Ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, gli operatori del commercio su area pubblica hanno l'obbligo di esibire l'autorizzazione/concessione o presa atto corredata da numero di P.IVA, in originale o nelle altre forme ammesse dal DPR n. 445/2000 e s.m.i.

Art. 6

Circolazione nelle aree di mercato

1. Nell'area destinata al mercato, nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli diversi da quelli degli operatori del mercato e dai mezzi di pronto intervento. In ogni caso, è vietata la sosta e la fermata, anche degli operatori del mercato qualora arrechino intralcio. Resta salvo quanto disposto da specifiche ordinanze sindacali.

2. Durante l'orario prefissato per la vendita, gli operatori del mercato devono limitare al minimo necessario le manovre di entrata ed uscita dal posteggio e/o l'accensione del motore del veicolo.

3. E' vietata la sosta, anche per carico e scarico, dei veicoli al di fuori dei posteggi nell'area di mercato negli orari di vendita, salvo non si tratti di aree a ciò espressamente destinate. Non possono essere utilizzati per parcheggiare i mezzi degli operatori, i posteggi rimasti liberi o soppressi.

Art. 7
Definizione degli orari

1. Ai sensi dell'art.28 comma 12) del D.Lgs. n.114/1998, s.m.i., l'orario di funzionamento dei mercati e di vendita, è stabilito dal Sindaco sulla base degli indirizzi regionali di cui al punto 3) della deliberazione della Giunta Regionale n.1368/1999 e s.m.i.

Art. 8
Disposizioni di carattere igienico sanitario, di sicurezza e per il risparmio energetico

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

2. In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad un'altezza inferiore a cm.50 dal suolo.

3. Al fine di contenere il consumo energetico, ogni operatore che intende allacciarsi all'erogatore di energia, sia esso dalla rete pubblica con fornitura straordinaria o tramite l'impianto elettrico a servizio dei mercati e delle fiere (colonnine fisse o mobili), deve avvalersi di corpi illuminanti che utilizzano lampade a basso consumo e/o lampade a scarica.

4. Ulteriori dettagli e specifiche tecniche finalizzate al miglioramento della sicurezza di commercianti e utenti, possono essere stabiliti con provvedimento del Dirigente competente.

5. Disposizioni specifiche per l'utilizzo di bombole di gas liquido nei mercati e nelle altre manifestazioni in cui è previsto il commercio su aree pubbliche, sono espressamente previste all'art. 37 del presente regolamento.

Art. 9
Modalità di vendita

1. L'operatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, etichettatura delle merci e ogni altra disposizione di legge.

2. In caso di vendita di cose usate dovrà esserne data adeguata informazione mediante esposizione di cartello di dimensioni minime cm 30 x 20. L'operatore che vende cose nuove ed usate deve tenere adeguatamente separate le due tipologie di merce in modo che siano sempre riconoscibili.

3. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati entro lo spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.

TITOLO II

DISCIPLINA DEI MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 10

Assegnazione posteggi liberi nei mercati e in posteggi isolati esistenti

1. L'assegnazione dei posteggi liberi o di nuova istituzione nei mercati esistenti è effettuata sulla base dei criteri stabiliti all'art.2, lett.c) punto 1) della deliberazione di G.R. n.1368/1999 e s.m.i. e norme vigenti in materia.
2. In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l'assegnazione delle concessioni verrà effettuata per ogni singolo posteggio sulla base della vigente normativa in materia di commercio su area pubblica, che stabilisce la priorità di assegnazione all'operatore con il maggior numero di presenze maturate nel mercato prevedendo che, in caso di parità di punteggio, si applicano nell'ordine i seguenti criteri:
 - a) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa.
 - b) ulteriori criteri stabiliti nei bandi pubblici di assegnazione dei posteggi.
3. La disponibilità dei posteggi liberi o disponibili per nuova istituzione è resa nota mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, sull'Albo Pretorio online dell'Unione e dei Comuni ove sono istituiti i posteggi.
4. Le domande devono essere presentate con modalità telematica utilizzando l'apposito portale regionale, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R. Emilia Romagna. In caso di malfunzionamento del portale che impedisca il rispetto della scadenza, è ammessa la presentazione della domanda in formato pdf e firmata digitalmente, inviata con posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec dell'Unione. Non sono ammesse altre modalità di presentazione o invii ad indirizzi pec diversi, anche se istituzionali.
5. Le domande inviate fuori termine vengono archiviate e di tale esito vengono informati i richiedenti con comunicazione via PEC.
6. Alle domande presentate da operatori già titolari di posteggi, si applica l'Art 3 comma 5) del presente regolamento.
7. La graduatoria delle domande inviate nei termini e in regola con i requisiti, è approvata con atto dirigenziale entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 4) e pubblicata All'albo pretorio on line dell'Unione Valli e Delizie e del Comune di riferimento per almeno 15 giorni.
8. Successivamente, se non vi sono state osservazioni da parte degli interessati, e siano rimasti posteggi liberi, gli operatori collocati utilmente in graduatoria e ai quali non è stato assegnato il posteggio richiesto, verranno invitati per la scelta di altro posteggio, in apposita riunione da tenersi entro 30 giorni dalla scadenza della data di pubblicazione della graduatoria definitiva.

9. Autorizzazione all'esercizio e concessione di suolo vengono formalizzate in un medesimo atto entro 60 giorni dalla data di assegnazione.

10. Qualora entro il termine di pubblicazione siano state presentate osservazioni alla graduatoria, le valutazioni istruttorie dell'ufficio competente si esauriscono in 30 giorni e culminano nel rigetto o nell'accoglimento delle stesse. Nel secondo caso viene ri-approvata la graduatoria con atto dirigenziale pubblicato nuovamente sugli albi pretori di Unione e Comuni di riferimento. La procedura a questo punto è la medesima prevista dai commi precedenti.

11. La durata delle concessioni dei posteggi assegnati ai sensi del presente articolo è di 12 anni.

12. Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo, occorre fare riferimento ai singoli bandi di assegnazione dei posteggi liberi.

Art. 11

Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi e graduatoria degli spuntisti

1. I posteggi liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente in virtù di una graduatoria predisposta sulla base dei criteri di cui al punto 2) lett. d) della Deliberazione di G. R. n.1368/99 s.m.i..

2. La graduatoria degli "spuntisti" per ogni mercato, è stilata dal Corpo di Polizia Locale dell'Unione, sulla base delle comunicazioni di partecipazione che l'operatore non concessionario di posteggio deve effettuare, con modalità telematica utilizzando il portale regionale, indicando i mercati ai quali vuole partecipare alla spunta, e possibile presentare un'unica comunicazione per tutta l'Unione, dichiarando la regolarità della propria posizione contributiva INAIL e INPS e comunque sulla base delle disposizioni stabilite dalla normativa regionale.

3. Per la redazione della graduatoria di cui al comma precedente, si applica il criterio del maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio e sulla base della documentazione acquisita.

4. A parità di presenze si applica prioritariamente il criterio dell'anzianità dell'esercizio dell'impresa, quale impresa attiva e riferita al commercio su aree pubbliche, rilevabile da visura camerale ed eventualmente documentata dall'operatore anche mediante autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000. A tal fine si fa riferimento all'iscrizione al Registro Imprese come impresa attiva per il commercio su aree pubbliche del dante causa con maggiore anzianità di iscrizione, da verificare tra tutti i dante causa che si sono succeduti nel ramo d'azienda che fa riferimento all'autorizzazione con cui si partecipa alla spunta. Non si tiene conto degli eventuali periodi di sospensione dal Registro Imprese dell'attività di commercio su aree pubbliche.

5. In caso di ulteriore parità, si fa esclusivo riferimento alla data di effettiva iscrizione, come impresa attiva, al registro delle Imprese, della ditta che ha effettuato la comunicazione. Prevale in tal caso l'iscrizione più remota.

6. In caso di subingresso nell'azienda commerciale, il cessionario rileva la posizione del cedente nelle graduatorie vigenti al momento della cessione d'azienda.

7. La mancata presentazione della comunicazione di partecipazione alla spunta, comporta l'automatica impossibilità, per il commerciante, di partecipare, come occasionale, ai mercati e alle fiere dell'Unione.

8. Modifiche o aggiornamenti alle graduatorie potranno essere apportate esclusivamente dal Corpo di Polizia Locale dell'Unione, per escludere commercianti risultati, successivamente alla prima ammissione, privi dei requisiti o non in regola con le norme contributive, o al contrario, riammettere ambulanti che si sono regolarizzati producendo idonea documentazione.

9. Il giorno di mercato l'operatore in possesso dei requisiti suddetti deve presentarsi all'orario stabilito dall'apposita ordinanza sindacale relativa agli orari di mercato, per l'assegnazione del posteggio libero, che avverrà sulla base della graduatoria di cui al precedente comma 2), tenuto conto dei settori merceologici.

10. Non si procede all'assegnazione del posteggio a merceologia esclusiva in assenza di operatori che trattano il settore merceologico previsto per quel posteggio.

11. Ai fini del riconoscimento della "presenza di spunta", è necessaria la presenza effettiva dell'operatore o di un suo dipendente o di un collaboratore familiare, in ogni caso munito dell'autorizzazione/concessione da esibire al momento della "spunta" ed a cui imputare la presenza, nonché essere in possesso delle attrezzature di vendita.

12. L'operatore che ha avuto in assegnazione il posteggio a seguito di spunta è assoggettato al pagamento dei canoni e tributi locali come richiesto dai vigenti Regolamenti.

13. Nel caso in cui l'operatore temporaneamente assegnatario di posteggio rifiuti l'assegnazione, non provveda ad occupare il posteggio assegnato, lo ceda a terzi o si allontani dallo stesso prima dell'orario di chiusura del mercato, salvo cause di comprovata forza maggiore o motivi personali debitamente giustificati nei 30 giorni successivi, si procederà all'annullamento della presenza.

14. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate e la cancellazione dalla graduatoria.

Art. 12

Riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o trasferimento del mercato

1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari sia in caso di ristrutturazione e/o spostamento totale e definitivo del mercato sia in caso di trasferimento parziale del mercato o di spostamento o ridimensionamento definitivo di una parte dei posteggi, qualora i posteggi interessati da tali operazioni siano percentualmente superiori al 50% dei posteggi complessivi del mercato.

2. Nei casi di cui al comma 1, gli operatori saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla graduatoria di mercato stilata con i criteri di cui al punto 7 lett. a) e c) della deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 del 1999 e smi.

3. In caso di ristrutturazione e/o spostamenti temporanei oppure parziali, ma definitivi, qualora il numero dei posteggi interessati sia percentualmente pari o inferiore a quello previsto

dal comma 1, l'Amministrazione, sentite le Associazioni di categoria, stabilisce le modalità per la riassegnazione dei posteggi, limitatamente agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati, la cui superficie non potrà, di norma, essere inferiore a quella della concessione originaria, salvo necessità dettate da esigenze di natura tecnico-logistica o accordo con l'operatore. I commercianti saranno chiamati a scegliere in base alla graduatoria di mercato e nell'ambito del settore merceologico

4. Nel conteggio della percentuale di cui ai commi precedenti, non rientrano i posteggi soppressi, anche contestualmente alla modifica.

Art. 13

Spostamento temporaneo di posteggi

1. Per "spostamento temporaneo del posteggio e trasferimento" si intende l'assegnazione temporanea di un posteggio sostitutivo, a causa di motivi di pubblico interesse e/o di pubblica sicurezza. L'assegnazione temporanea, limitata al periodo necessario all'eliminazione dei motivi dello spostamento, è disposta con provvedimento dirigenziale, fatto salvo l'espressione del parere degli Uffici competenti e in condivisione con i concessionari coinvolti.

2. Qualora le motivazioni di cui al comma 1, rendano il tempo di trasferimento di carattere non transitorio, può essere disposto anche il trasferimento definitivo, che comporta l'istituzione di un nuovo posteggio e la soppressione del precedente, mantenendo inalterato il termine di scadenza della concessione rilasciata per l'originario posteggio.

Art. 14

Spostamenti di posteggi a seguito di miglìoria

1. Gli spostamenti di posteggio a seguito di miglìoria, sono riservati agli operatori già in possesso di titolo concessorio nell'ambito dello stesso mercato al quale appartengono i posteggi liberi.

2. Le domande possono essere presentate nei mesi di maggio e novembre e saranno esaminate rispettando i seguenti criteri di priorità: anzianità di presenza maturata nel singolo mercato, anzianità di iscrizione nel registro delle imprese ed anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese, data di presentazione al protocollo.

3. Le opzioni di posteggio attuate per miglìoria, una volta dichiarate e sottoscritte dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari e in ogni caso non può essere presentata più di una volta all'anno.

4. Rimangono ferme tutte le disposizioni riguardanti il divieto di detenere in concessione più di due posteggi nei mercati fino a 100 posteggi e tre nei mercati con oltre 100 posteggi, nell'ambito dello stesso contesto mercatale, nonché quanto previsto in tema di individuazione di settori merceologici.

5. Gli spostamenti per miglioria dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli possono essere effettuati solo nell'ambito dei posteggi a loro riservati.

Art. 15

Scambio consensuale di posteggi

1. E' ammesso, nell'ambito dello stesso mercato, lo scambio consensuale dei posteggi.
2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale, si attiva su reciproca istanza di parte degli operatori interessati, che può essere autorizzato dal SUAP nel rispetto del settore merceologico e dell'eventuale specializzazione merceologica.
3. L'accoglimento dell'istanza comporta il rilascio di nuovi titoli in capo ad ogni operatore. Resta immutata la validità temporale delle concessioni originarie.
4. E' discrezione del responsabile del procedimento, nel caso di atto rilasciato in cartaceo, procedere con l'annotazione dello scambio di posteggio sul titolo originario, qualora risultasse più economico e semplice per l'operatore interessato.

Art. 16

Ampliamento del posteggio

1. L'ampliamento del posteggio può avvenire nel seguente modo:
 - a) per iniziativa dell'Amministrazione, a seguito di ampliamento dell'area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione applicandosi anche nella presente fattispecie il limite di 80 metri quadrati;
 - b) qualora, su richiesta congiunta degli operatori interessati, venga ammesso l'ampliamento della superficie di ciascun posteggio contiguo, gli operatori, previa acquisizione del ramo d'azienda, dovranno rendere all' SUAP l'autorizzazione/concessione del posteggio rilevato. In tal caso ogni nuovo posteggio non potrà comunque superare gli 80 mq. e l'operazione non dovrà arrecare pregiudizio alle preesistenti condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata;
 - c) su richiesta dell'operatore interessato, sempre fino al limite di 80 mq, nel rispetto delle norme del presente Regolamento, a prescindere dall'acquisizione di posteggi limitrofi, sempre che ne sussistono le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi, di sicurezza e di allineamento delle corsie, previste per l'area di mercato complessivamente considerato. In tal caso il SUAP richiederà parere alla Polizia Locale, all'Ufficio competente in materia di viabilità e procederà alla determinazione dell'aggiornamento delle planimetrie di mercato.
2. Il limite di metri quadrati 120 di superficie complessiva, inerente l'ampiezza totale dei posteggi contigui, non può tassativamente venire superato.
3. Nei casi di cui alle lettere b) e c), l'operatore dovrà dichiarare a quale autorizzazione intende rinunciare e restituire il titolo.

Art. 17

Presenze e assenze dei concessionari di posteggio

1. Nei mercati, in assenza di giustificazione, all'operatore è consentito un massimo di quattro mesi di assenza o un terzo delle giornate di svolgimento nell'arco dell'anno.
2. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. c) della legge regionale n. 12 del 1999 e smi, non si considerano le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempre che gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato. Analogamente non sono considerate assenze quelle effettuate in caso di mercati ordinari anticipati o posticipati rispetto alla consueta giornata di svolgimento.
3. E' considerata assenza la conclusione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato, salvo cause comprovate di forza maggiore o motivi personali debitamente giustificati nei 30 giorni successivi.
4. I periodi di assenza motivati da malattia e gravidanza, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempre che siano debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo alla prima assenza; qualora non sia rispettato il termine, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data di produzione della documentazione inerente, da inviare mezzo PEC al corpo di Polizia Locale dell'Unione Valli e Delizie.
5. Non concorre a determinare la revoca dell'autorizzazione/concessione il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che abbia comunicato la sospensione dell'attività nei modi e nei termini di cui all'art. 20 del presente Regolamento.
6. Qualora l'operatore assegnatario di posteggio non provveda ad occuparlo con attrezzature e merci, iniziando la vendita, o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite e di cui al precedente comma 3, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti e verrà conteggiata come assenza ingiustificata.
7. La gestione e l'aggiornamento del registro delle presenze e delle assenze degli operatori concessionari di posteggio è di competenza della Polizia locale che provvede a trasmettere idonei report all'ufficio SUAP, per l'attivazione del procedimento di revoca nei casi previsti al comma 1 del presente articolo.

Art. 18

Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di Autorizzazione

1. Il rilascio dei titoli autorizzatori determina l'azzeramento delle presenze precedentemente utilizzate ai fini dell'assegnazione degli stessi, anche qualora l'operatore non dovesse dare luogo ad inizio attività con conseguente decadenza dell'autorizzazione.

Art. 19

Corrispettivo di Autorizzazione/concessione

1. La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente.

2. Nei mercati provvisti di impianto di illuminazione, i concessionari di posteggio dovranno versare quale rimborso spese , l'importo corrispondente al costo della luce, in base ai regolamenti dei singoli Comuni.

3. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio, comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto. Il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti come assenza.

Art. 20

Disposizioni in materia di subingresso ed aggiornamenti del titolo autorizzativo

1. Agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 della legge regionale 12 del 1999 e smi, è consentita la continuazione dell'attività sempre che il subentrante, in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010 e con le disposizioni previste dalla L.R. n. 1/2011 e s.m.i. sul DURC, abbia provveduto, con modalità telematica, alla preventiva presentazione della documentazione di subingresso nell'autorizzazione/concessione al SUAP.

2. Qualora la suddetta istanza, non sia presentata entro 6 mesi dalla data in cui è avvenuto l'atto di compravendita/affitto dell'azienda o del ramo d'azienda relativo al posteggio in questione, il titolo autorizzativo originario decade automaticamente e con esso la concessione relativa senza necessità di ulteriori formalizzazioni. Dell'avvenuta decadenza viene data comunicazione al titolare originario e al subentrante.

3. La modalità relativa al trasferimento dell'azienda, qualora avvenga per atto tra vivi, si esplica attraverso la formalità dell'atto pubblico, o in alternativa mediante scrittura privata autenticata; se il passaggio avviene per causa di morte, vengono seguite le forme previste dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.

4. Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo di sei mesi dalla morte del *de cuius* e prorogabili di altri 6 mesi per cause di forza maggiore. E' possibile richiedere per tale periodo (1 anno), la sospensione dell'attività.

5. E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali se richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.

6. La reintestazione dell'autorizzazione al termine del periodo di affidamento in gestione dell'attività commerciale non richiede il possesso del requisito professionale e della regolarità contributiva, salvo che il titolare originario non intenda esercitare direttamente l'attività. Tuttavia, per la validità della comunicazione di reintestazione, è necessario che cedente e cessionario abbiano adempiuto al pagamento di tutti i tributi, canoni e spese in genere collegate all'esercizio dell'attività nel Comune di riferimento.

7. Nel caso di cambio di residenza, di variazione della sede legale dell'impresa e della denominazione della società, è obbligatoria la comunicazione telematica, all'ufficio competente (SUAP) nei termini previsti (gg. 180) dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 12 del 1999

e smi. Copia cartacea della comunicazione e della ricevuta di avvenuta trasmissione al sistema telematico va allegata, a cura dell'operatore, al titolo autorizzativo originale che non sarà quindi oggetto di aggiornamento.

8. Nei casi di subingresso, il subentrante acquisisce l'anzianità di mercato e l'anzianità dell'attività della medesima azienda, nonché i titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa.

Art. 21

Casi di sospensione del Titolo

1. In caso di reiterate violazioni o nel caso in cui si verificano infrazioni di particolare gravità, il Dirigente del settore competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo non superiore a venti giorni salvo che la norma non preveda altrimenti.

2. La sospensione può essere disposta qualora si verificano le seguenti situazioni:

- a) mancato rispetto delle norme regolanti la pulizia del posteggio;
- b) mancato pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico. La sospensione dell'atto avverrà fino al pagamento di quanto dovuto. Il mancato utilizzo del posteggio conseguente alla sospensione costituisce assenza non giustificata computata ai fini della revoca, ai sensi di quanto previsto all'art. 22 del presente regolamento;
- c) comportamento offensivo nei confronti dei clienti e degli altri operatori;
- d) danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, pure se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

4. La sospensione è disposta per irregolarità contributiva, ai sensi della L. R. n. 1/2011 e s.m.e. i.

Art. 22

Casi di revoca del Titolo

1. Ai fini della revoca delle autorizzazioni si richiama quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale n. 12 del 1999 e s.m.i.

2. La revoca è inoltre disposta:

- a) in caso di mancata iscrizione o cancellazione accertata dell'azienda nel registro delle imprese commerciali della CCIAA;
- b) per avvenuta decadenza dalla concessione di posteggio nei casi previsti dai regolamenti comunali disciplinanti la concessione di suolo pubblico;
- c) mancato pagamento dei tributi locali, tasse, canoni e oneri stabiliti dall'Amministrazione Comunale per accedere ai servizi connessi alla partecipazione ai mercati, compresi quelli erogati da consorzi sulla base di apposita convenzione, previa

sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto. Il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti come assenza;

d) accertata irregolarità del DURC dopo il periodo previsto di sospensione nel quale l'esercente aveva facoltà di regolarizzare la propria posizione, ai sensi della legge regionale n. 1/2011 e s.m.i.

3. Il Dirigente del SUAP, adotterà idoneo provvedimento di revoca congruamente motivato, dandone comunicazione all'interessato, secondo le disposizioni previste dalla legge 241/90 e s.m.i.

4. L'Atto autorizzatorio perde efficacia in caso di:

- a) rinuncia del titolare;
- b) scadenza dell'Autorizzazione/concessione;

TITOLO III

DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 23

Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

1. La domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è inoltrata in via telematica, al SUAP del luogo in cui l'esercente intende avviare l'attività ai sensi dell'art.28 c. 4) del D.lgs. n. 114/98 e s.m.i. e dell'art. 3) della L.R. n. 12/1999 e s.m.i

2. Il commercio itinerante può essere esercitato da chi sia in possesso di idoneo titolo autorizzatorio tipo B, di partita IVA, di iscrizione alla CCIAA, da chi abbia attivato e sia in regola con DURC ed abbia adempiuto agli obblighi COSAP relativi alla partecipazione a mercati, fiere o all'occupazione di posteggi isolati nel territorio dell'Unione Valli e Delizie.

3. Ai sensi dell'art.3, comma 4), della legge regionale n.12/1999 e s.m.i., l'attività di vendita in forma itinerante può avvenire:

- a) in qualunque area pubblica non espressamente vietata dai singoli Comuni, per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore;
- b) attraverso l'uso di mezzi motorizzati o altro, a patto che la merce non venga posta a contatto con il terreno e non sia esposta sopra banchi o espositori che non costituiscano parte integrante del veicolo;

4. La permanenza su area pubblica oltre il tempo necessario alla vendita, ovvero l'esposizione delle merci su banchi o altre attrezzature poste al suolo, ovvero direttamente a contatto con il terreno, comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art.29 c. 2), del Dlgs. n. 114/98, configurando tale permanenza la fattispecie di esercizio non autorizzato di commercio su area pubblica;

5. La sosta dei veicoli utilizzati per la vendita deve essere effettuata, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale;

6. Ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante, valgono in quanto applicabili, le restanti disposizioni di cui al presente Regolamento;

7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano per analogia anche agli imprenditori agricoli che effettuano la vendita dei prodotti su aree pubbliche in forma itinerante.

8. La vendita in forma itinerante è vietata nei centri urbani ove si svolgono mercati settimanali nei giorni e negli orari in cui sono istituiti.

Art. 24

Vendite a domicilio

1. Le vendite al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di studio, di cura, di intrattenimento e svago sono consentite, fatto salvo il possesso di idoneo titolo, su tutto il territorio dell'Unione.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE FIERE

Art. 25

Classificazione delle fiere

1. Le fiere sono classificate sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 12 del 1999 e smi, così come ulteriormente specificate al comma 2.

2. Le fiere sono così classificate:

- a) **fiere ordinarie**, sono quelle in cui non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva comunque la possibilità di destinare non più del 2% dei posteggi a specializzazione merceologica predeterminate;
- b) **fiere a merceologia esclusiva**, che si hanno quando tutti i posteggi sono organizzati per settore merceologico, o per specializzazione merceologica, o per settore e per specializzazione merceologica;
- c) **fiere straordinarie**, sono quelle in cui nell'atto istitutivo manca una previsione concernente il fatto che le stesse si svolgano per un numero di edizioni complessivamente superiori a due e con le stesse modalità.

Art. 26

Assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Per l'assegnazione pluriennale dei posteggi istituiti nelle Fiere dell'Unione, si applica l'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 27

Assegnazione temporanea dei posteggi nell'ambito delle fiere ordinarie

1. I posteggi non ancora assegnati in concessione dodecennale e quelli resi liberi dall'assenza del concessionario, sono utilizzati per consentire la partecipazione alla fiera degli operatori non titolari di posteggio.
2. Ai fini dell'assegnazione temporanea di cui al comma 1), si applicano le modalità ed i criteri stabiliti dalla delibera di Giunta Regionale n. 1368/1999, s.m.i.
3. La graduatoria degli operatori commerciali che hanno effettuato regolare domanda di partecipazione alla fiera attraverso il portale regionale, almeno 60 giorni prima dell'evento, è formulata dal Corpo di Polizia Locale.
4. La posizione nella graduatoria di cui al precedente comma 3), è comunicata, dal Corpo di Polizia Locale, agli interessati prima della data di svolgimento della fiera; con la stessa comunicazione avviene la convocazione degli operatori, per la scelta del posteggio, direttamente sul posto il primo giorno di svolgimento della fiera.
5. L'operatore commerciale assegnatario di posteggio, ai sensi del precedente comma 3, che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio assegnato viene considerato assente. E' comunque dovuto il pagamento dell'occupazione di suolo pubblico in relazione alla concessione rilasciata.
6. Esaurita la graduatoria di cui al precedente comma 3, ma non i posteggi liberi, gli agenti di Polizia Locale ammettono a partecipare alla fiera gli operatori commerciali che abbiano presentato regolare comunicazione di partecipazione alla spunta, sulla base della graduatoria redatta e approvata secondo la procedura prevista per i mercati dal presente regolamento.

Art. 28

Gestione del registro delle presenze maturate

1. I concessionari di posteggio in una fiera, non presenti all'orario stabilito per l'inizio delle attività di vendita, non possono accedere alle operazioni e sono considerati assenti per tutta l'edizione della fiera, salvo presentazione di idonea giustificazione.
2. Il titolo autorizzatorio è revocato alla terza assenza, non giustificata, nell'ambito di tre edizioni consecutive.
3. In caso di mancata presenza alla spunta per tre anni consecutivi si provvederà all'azzeramento delle presenze precedentemente maturate e alla cancellazione dalla graduatoria.

Art. 29

Gestione presenze e assenze dei concessionari di posteggio

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale n. 12 del 1999, non si considerano le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente

avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nella fiera.

2. I periodi di assenza motivati da malattia e gravidanza, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo all'assenza.

3. L'operatore assegnatario di posteggio che non provveda ad occuparlo con attrezzature e merci o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, è considerato assente.

4. I certificati medici o gli altri documenti giustificativi sono da trasmettere al Comando di Polizia Locale dell'Unione Valli e Delizie competenza per territorio: è onere dell'operatore dimostrare di avere trasmesso i suddetti documenti in caso di controversia. Uffici diversi da quello sopra indicato non rispondono dei disguidi eventualmente verificatisi nel caso di errate trasmissioni della documentazione giustificativa.

5. La Polizia Locale trasmette al SUAP il report delle assenze rilevate per l'attivazione dei procedimenti di revoca del Titolo.

Art. 30

Posteggi temporanei in occasione di fiere/manifestazioni

1. In occasione delle Fiere e delle manifestazioni patrocinate dai Comuni dell'Unione Valli e Delizie, il Dirigente del SUAP, sulla base delle proposte presentate dal Comando di Polizia Locale, stabilisce con proprio atto le aree da destinare al commercio su area pubblica, definendo il numero dei posteggi temporanei, i settori merceologici, le assegnazioni dei posteggi, gli orari e le condizioni di accesso.

Art. 31

Revoca del Titolo

1. L'autorizzazione/concessione è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a) non utilizzi il posteggio assegnato per tre edizioni consecutive della fiera, fatti salvi i periodi di assenza per malattia e gravidanza;
 - b) effettui almeno un giorno di assenza per tre edizioni consecutive della fiera, fatti salvi i periodi di assenza per malattia e gravidanza;
 - c) in tutti gli altri casi previsti per dall'art. 22 del presente regolamento relativamente ai mercati e posteggi isolati.

Art. 32

Applicabilità di altre disposizioni

1. Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite per i mercati di cui al precedente Titolo II.

Art. 33

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano alla generalità delle Fiere dell'Unione, fatte salve disposizioni specifiche dettate per singole manifestazioni.

TITOLO V

PRODUTTORI AGRICOLI

Art. 34

Riserva di posteggi per i produttori agricoli

1. Gli stalli riservati ai produttori agricoli non possono superare la quota pari al 2% negli ambiti mercatali ed al 4% nei contesti fieristici.

Art. 35

Assegnazione in concessione dei posteggi riservati ai produttori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita della propria produzione, è soggetta al rilascio di concessione, in relazione alle disposizioni di cui all'art.2, c. 4) della L.R. n.12/1999 e s.m.i., applicando nell'ordine i seguenti criteri:
 - maggiore numero di presenze maturate nel mercato o nella fiera;
 - maggiore anzianità di attività comprovata dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese.
2. In virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione, potrà essere:
 - della durata di dodici anni con efficacia estesa all'intero anno solare;
 - della durata di dodici anni con efficacia limitata ad un periodo dell'anno;
3. L'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, non richiede la pubblicazione del relativo bando sul Bollettino Ufficiale della Regione, ma unicamente la pubblicazione presso l'Albo Pretorio on-line, ed assegnazione di un periodo non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle domande da effettuare con modalità telematica ed utilizzando il portale regionale.
4. Ciascun produttore agricolo non può detenere in concessione più di un posteggio nello stesso mercato ed il posteggio può essere ceduto solo congiuntamente al relativo ramo d'azienda agricola. Le domande presentate da produttori già titolari di posteggio nel medesimo ambito mercatale sono da considerarsi irricevibili.
5. La concessione del posteggio non è revocabile per assenze ingiustificate.
6. Gli spostamenti per miglioria riferibili ai posteggi riservati ai produttori agricoli, sono effettuati in via diretta, su richiesta del soggetto interessato, applicandosi, in caso di domande concorrenti, i seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore anzianità di mercato;
- b) ordine cronologico di presentazione delle domande.

7. La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore perda la qualifica di produttore agricolo o si cancelli dal Registro Imprese.

8. Per quanto non previsto specificatamente nel presente articolo, ai produttori agricoli si applicano le disposizioni contenute nel presente Regolamento, se ed in quanto compatibili.

Art.36

Occupazione temporanea di suolo pubblico riservata ai produttori agricoli

1. Con Delibera di Giunta comunale, vengono individuate le aree per occupazione temporanea di suolo pubblico riservate ai produttori agricoli, i quali possono presentare domanda di vendita e concessione di suolo pubblico, utilizzando il portale regionale, e secondo le disposizioni stabilite dalla Delibera stessa.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 37

Disposizioni per la sicurezza nelle aree adibite a commercio su aree pubbliche.

1. In mancanza di una disciplina specifica della materia e al fine di tutelare la sicurezza degli operatori e del pubblico, gli esercenti il commercio su aree pubbliche, che nello svolgimento dell'attività utilizzano impianti di cottura a gas petrolio liquefatto (GPL), devono attenersi alle "Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili, autonegozi" di cui alla circolare del Ministero dell'Interno 12 marzo 2014 prot. n. 3794 e s.m. e i. ed essere in possesso ed esibire a richiesta degli organi di controllo la seguente documentazione:

- a) dichiarazione di conformità alle norme UNI CIG 7131 (v. anche D.M. 37/2008 e s.m. e i. "... disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici");
- b) certificazione del collaudo decennale a tenuta dei bidoni del GPL e fattura di dell'ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato;
- c) certificazione attestante la revisione annuale degli apparati elettrici e termici incorporati nel veicolo (in analogia con punto 7.7 del DM 19/8/1996) rilasciata da tecnico abilitato o installatore qualificato;
- d) dichiarazione di conformità alle norme CEI per gli impianti elettrici e di terra provvisori, eseguiti per l'occasione

2. La portata termica totale degli utilizzatori a gas installati sui veicoli non può essere superiore a 35 kw e ciascun bruciatore deve essere dotato di rubinetto valvolato con comando a termocoppia marcato CE.

3. Sugli auto-negozi dotati di impianto per la cottura e/o il riscaldamento di alimenti non possono essere tenute bombole di GPL:

- a) se non allacciati agli utilizzatori;

- b) collocati fuori dall'apposito alloggiamento del veicolo.
4. Quanto previsto ai commi 1, 2 e 3/b si applica anche agli impianti non inseriti negli auto-negozi.
5. Ogni auto-negozio deve essere dotato:
- a) di n. 2 estintori a polvere da 6 Kg, di tipo approvato, con capacità estinguente non inferiore 13A 89B-C e in regola con la revisione semestrale di efficienza;
 - b) di n. 1 lampada di emergenza portatile di tipo ricaricabile.
6. I banchi di vendita devono essere muniti anche di n. 1 estintore a polvere da 6 Kg, di tipo approvato, con capacità estinguente non inferiore 13A 89B-C e in regola con la revisione semestrale di efficienza.
7. L'area di posizionamento delle bombole, sia per auto-negozi che per banchi di vendita deve essere non accessibile al pubblico e non transitabile dai veicoli.
8. Qualora le bombole vengano a trovarsi ad una distanza minore di 5 metri da caditoie occorre coprirle - a cura dell'esercente - con lamiere incombustibili di adeguate dimensioni.
9. Gli esercenti che utilizzano impianti a GPL devono osservare le misure precauzionali e gestionali antincendio. A tale fine si auspica la partecipazione ad un corso di specifica formazione.
10. Tutte le uscite di emergenza di fabbricati attigui alle pubbliche destinate al commercio non dovranno essere ostruite, così come gli ingressi a locali tecnici funzionali alla distribuzione dei servizi pubblici a rete (ad esempio: cabine elettriche) per non ostacolare le operazioni di manutenzione.
11. Tutti gli idranti posti sotto e sopra suolo dovranno essere sempre liberi da ostacoli e impedimenti anche provvisori.

Art. 38 *Sanzioni*

1. Le violazioni alle limitazioni e ai divieti stabiliti dal presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'Art. 29 del D.Lgs 114/98 e s.m. e i.
2. In attuazione dell'art.29, c.2) del D.Lgs. n.114/98 e dell'art.56, c. 2) della legge regionale n.6/2004, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della merce e delle attrezzature, compreso l'eventuale automezzo, nei casi di esercizio del commercio senza alcuna autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa su un'area privata scoperta, aperta al pubblico ed altresì nel caso di grave o persistente violazione delle limitazioni imposte con dai Comuni ai sensi dell'Art. 28, comma 16 del D. Lgs 114/98.
3. Per grave e persistente violazione si intende l'essere incorsi nella medesima violazione per almeno due volte nell'arco dell'anno anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.

Art. 39

Norme sull'imposta di bollo

1. Le domande con le quali gli operatori commerciali chiedono il rilascio di autorizzazione/concessione di suolo pubblico dodecennale o temporanea per partecipare a mercati, fiere, posteggi isolati o altre manifestazioni su aree pubbliche, devono essere in regola con l'imposta di bollo (DPR n. 642/1972 e s. m. e i.)

Art. 40

Disposizioni finali e entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento, entrano in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.

2. Per tutto quanto non specificatamente richiamato nel presente Regolamento, si rinvia alla legislazione nazionale, regionale e locale vigente.